# DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

## N. 148/2013

## del 15 luglio 2013

## che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo [1] è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 85/2009 [2].

(2) Occorre adattare l'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009 per garantire l'applicazione del regolamento nella Norway FIR a sud di 61°30' a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 66wg [Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nell'allegato I, parte B, è aggiunto il testo seguente:

"— Norway FIR a sud di 61°30′" »

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 16 luglio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

*Per il Comitato misto SEE*
*Il presidente*
Thórir IBSEN

[1] GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3.
[2] GU L 277 del 22.10.2009, pag. 37.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.